

Prot. nr. 7813 \Cat.2\Cl.1 del 26/05/2020 Ordinanza nr. 35 /2020

OGGETTO: Ordinanza per il divieto di abbandono e deposito di rifiuti e materiali a tutela dell'ambiente e del territorio.-

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Apricena, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, già da diversi anni ha organizzato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) prodotti dalle utenze domestiche, dagli esercenti le attività mercatali, nonché dalle altre attività non residenziali, col così detto sistema "porta a porta";

Richiamata la propria precedente ordinanza nr.135 del 30.11.2015, con cui, da ultimo, è stato riorganizzato il servizio di raccolta dei R.S.U. nel Comune di Apricena;

Dato atto che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

Preso atto che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali di qualsiasi genere che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

Considerato che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

Ravvisata la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che provoca l'insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene e della salute pubblica, nonché l'aumento dei costi di igiene urbana a carico dei cittadini;

Ritenuto, pertanto, potenziare l'azione di contrasto anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza con trattamento dei dati a cura dell'organo accertatore nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni specifiche emanate dal Garante della Privacy;

Richiamato il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 (Testo unico in materia ambientale) ed in particolare:

- l'art.178, il quale dispone che *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga"*;
- l'art.192, a norma del quale *"l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"*;
- l'art.198, il quale attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Visti, altresì:

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;

(Segue)

- la Legge 24 novembre 1981, n.689;
- l'art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267,-

ORDINA

- E' vietato, nell'intero territorio comunale, l'abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti con la propria precedente ordinanza nr.135 del 30.11.2015, emessa per disciplinare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.-
- Il presente provvedimento modifica, integra e sostituisce, nelle sole parti variate, la precedente ordinanza sindacale nr.135 del 30.11.2015.-

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche, per chi abbandona o deposita rifiuti sul suolo e nel suolo o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, come disposto dall'art. 255, comma 1, del D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152;
- che per chiunque insozzi le pubbliche vie, sarà comunque applicata la sanzione minima di euro 500,00, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", oltre al rimborso degli oneri di rimozione dei rifiuti. Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.-

DISPONE

- che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri ed alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
- che per l'accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, potranno avvalersi dei sistemi di videosorveglianza fissi e mobili presenti nel territorio comunale ovvero di fototrappole che potranno essere dislocate dove ritenuto necessario;
- di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- la trasmissione della presente ordinanza alle seguenti Autorità:
 - Polizia Locale - Sede;
 - Carabinieri di Apricena;
 - Carabinieri/Forestaie di San Nicandro Garganico.-

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge nr.241/90 e ss.mm.ii., che, avverso il presente provvedimento, è possibile esperire ricorso:

- al T.A.R. della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica o di legale conoscenza del presente provvedimento, ovvero, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24/11/1971, n°1199.-



IL SINDACO
(Ing. Antonio POTENZA)